

Bruxelles, 6.7.2021
COM(2021) 364 final

2021/0180 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione che modifica gli allegati del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La Commissione propone che il Consiglio stabilisca la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione")¹, in riferimento alla prevista adozione di una decisione di tale comitato specializzato per modificare gli allegati SSC-1, 3, 4, 5, 6 e 8 e l'allegato SSC-7, appendice SSCI-1, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione costituisce la base di un'ampia relazione tra l'Unione europea e il Regno Unito e comprende disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra l'Unione europea e il Regno Unito. L'accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2021 ed è stato applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2021.

2.2. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale

Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale ("il comitato specializzato") è istituito a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera p), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. L'allegato 1 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce il regolamento interno dei comitati specializzati.

I compiti del comitato specializzato sono definiti all'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo e comprendono:

- il monitoraggio dell'attuazione e la garanzia della corretta attuazione dell'accordo;
- l'adozione di decisioni e raccomandazioni, comprese le modifiche dell'accordo nei casi ivi previsti;
- la discussione degli aspetti tecnici derivanti dall'attuazione dell'accordo.

2.3. L'atto previsto del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale

Il comitato specializzato può adottare una decisione che modifica gli allegati e le appendici del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale ("il protocollo") a norma dell'articolo SSC.68 dello stesso.

¹ GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14. Nel processo di autenticazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, gli articoli sono stati rinumerati d'intesa con il Regno Unito.

Scopo dell'atto previsto è completare e rettificare gli allegati del protocollo con le voci degli Stati membri e del Regno Unito che non erano note al momento della firma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Tali rettifiche non modificano gli elementi essenziali del protocollo.

La decisione prevista sarà vincolante per le parti in forza dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Conformemente all'allegato 1 sul regolamento interno del consiglio di partenariato e dei comitati, articolo 9, paragrafo 3, le decisioni adottate dal comitato specializzato specificano la data da cui hanno effetto.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

3.1. Allegato SSC-1 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale

A norma dell'articolo SSC.3, paragrafo 4, lettere a) e d), le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo elencate all'allegato SSC-1, parte 1, e le prestazioni per l'assistenza a lungo termine elencate all'allegato SSC-1, parte 2, sono escluse dall'ambito di applicazione del protocollo.

Il titolo dell'allegato SSC-1 è impreciso in quanto si riferisce alle prestazioni "in denaro", mentre la parte 2 di tale allegato include anche le prestazioni in natura per l'assistenza a lungo termine. Anche la definizione di prestazioni per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo SSC.1, lettera r), comprende sia le prestazioni in denaro che le prestazioni in natura. Pertanto il titolo dell'allegato SSC-1 deve essere rettificato e l'espressione "in contanti" deve essere cancellata.

L'allegato SSC-1, parte 1, elenca le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo degli Stati membri e del Regno Unito. Tuttavia le prestazioni elencate devono essere rettificate in quanto alcuni Stati hanno abolito talune prestazioni, mentre altri Stati hanno introdotto recentemente nuove prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo. È pertanto necessario rettificare le prestazioni elencate in riferimento al Regno Unito nonché a Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Germania, Ungheria, Irlanda, Lituania, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia. Per la Polonia e il Regno Unito devono essere aggiunte nuove prestazioni all'elenco.

A seguito della cancellazione dell'espressione "in denaro" nel titolo dell'allegato SSC-1, la parte 2 di tale allegato deve essere completata con le prestazioni in natura per l'assistenza a lungo termine disponibili ai sensi della legislazione di 9 Stati membri, vale a dire Belgio, Croazia, Danimarca, Germania, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Portogallo e Svezia. Ulteriori rettifiche e aggiunte devono essere apportate alla parte 2 per quanto riguarda il Regno Unito e 23 Stati membri, ossia Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna e Svezia.

3.2. Allegato SSC-3 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale

L'allegato SSC-3 elenca gli Stati che prevedono diritti supplementari per quanto riguarda le prestazioni di malattia in natura per i pensionati che ritornano nello Stato competente a norma dell'articolo SSC.25, paragrafo 2, del protocollo. L'elenco deve essere completato con Lettonia, Lituania, Portogallo e Romania.

3.3. Allegato SSC-4 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale

L'allegato SSC-4 riguarda i casi in cui non si procede al calcolo pro rata o non lo si applica. Si articola in due parti. La parte 1 elenca per gli Stati i casi in cui non si procede al calcolo pro rata a titolo dell'articolo SSC.47, paragrafo 4, del protocollo e deve essere rettificata per

quanto riguarda Irlanda, Lettonia, Portogallo e Svezia. La parte 2 elenca i casi in cui si applica l'articolo SSC.47, paragrafo 5, del protocollo e deve essere rettificata per quanto riguarda Repubblica ceca, Portogallo e Svezia.

3.4. Allegato SSC-5 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale

L'allegato SSC-5 elenca le prestazioni e gli accordi che consentono di applicare l'articolo SSC.49 e si articola in tre parti. Nelle parti I e II occorre rettificare le voci relative alla Svezia. Nella parte III occorre rettificare la data della convenzione nordica sulla sicurezza sociale.

3.5. Allegato SSC-6 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale

L'allegato SSC-6 contiene disposizioni particolari relative all'applicazione della legislazione degli Stati membri e del Regno Unito. Devono essere inserite nuove voci per la Repubblica ceca e il Regno Unito, mentre la voce relativa all'Estonia deve essere soppressa e la voce relativa alla Svezia deve essere rettificata.

3.6. Allegato SSC-7, appendice SSCI-1, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale

L'appendice SSCI-1 elenca le intese amministrative tra due o più Stati che stabiliscono procedure diverse da quelle previste dall'allegato SSC-7. Tali intese continuano ad applicarsi conformemente all'articolo SSCI.8. Questa appendice deve essere modificata per tener conto della decisione del governo svedese di non applicare un accordo bilaterale tra la Svezia e il Regno Unito nei casi contemplati dal protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale.

3.7. Allegato SSC-8 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale

Nella notifica del 25 gennaio 2021, l'Unione ha informato il Regno Unito, conformemente all'articolo SSC.11, paragrafo 6, che tutti gli Stati membri hanno notificato all'Unione la propria intenzione di derogare all'articolo SSC.10, conformemente all'articolo SSC.11, paragrafo 1, in relazione ai lavoratori distaccati. A norma dell'articolo SSC.11, paragrafo 6, l'allegato SSC-8 deve essere pertanto aggiornato con l'elenco dei 27 Stati membri che applicano le disposizioni dell'articolo SSC.11, paragrafo 1.

4. BASE GIURIDICA

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

La decisione che il comitato specializzato è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto sarà vincolante per le parti in forza dell'articolo 10 dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

L'atto previsto ha come unico obiettivo e contenuto quello di modificare gli allegati e le appendici del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale al fine, da un lato, di affrontare le omissioni e le carenze senza modificarne gli elementi essenziali e, dall'altro, di aggiornare l'allegato SSC-8 in conformità dell'articolo SSC.11 del protocollo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.

L'atto previsto persegue obiettivi nel settore del coordinamento della sicurezza sociale. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 48 TFUE.

4.1. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

La decisione del comitato specializzato apporterà modifiche al protocollo dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e deve pertanto essere pubblicata, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione che modifica gli allegati del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio², del 29 aprile 2021, ed è entrato in vigore il 1° maggio 2021, dopo essere stato applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2021.
- (2) A norma dell'articolo 778, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i protocolli e gli allegati di tale accordo costituiscono parte integrante dello stesso. A norma dell'articolo 783, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, a decorrere dalla data di applicazione dell'accordo i riferimenti alla data di entrata in vigore dello stesso sono considerati come riferimenti alla data a decorrere dalla quale l'accordo è applicato in via provvisoria.
- (3) L'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione conferisce al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale il potere di adottare decisioni, comprese le modifiche, e raccomandazioni su qualunque materia prevista da tale accordo. A norma dell'articolo SSC.68 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale ha la facoltà di modificare gli allegati e le appendici di tale protocollo. A norma dell'articolo 10, le decisioni adottate da un comitato sono vincolanti per le parti.
- (4) Gli allegati da SSC-1 a 6 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, nella misura in cui rispecchiano la legislazione nazionale degli Stati membri e del Regno Unito, dovrebbero essere modificati, in particolare per tener conto delle recenti modifiche della legislazione nazionale. Il titolo dell'allegato SSC-1 dovrebbe essere rettificato in modo da non fare riferimento soltanto alle prestazioni "in denaro".

² GUL 149 del 30.4.2021, pag. 2.

L'allegato SSC-7, appendice SSCI-1, dovrebbe essere modificato per tener conto della decisione di una delle parti di un accordo ivi elencato.

- (5) L'articolo SSC.11, paragrafo 6, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale impone alle parti di pubblicare un aggiornamento dell'allegato SSC-8 non appena possibile dopo un mese dall'entrata in vigore dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale dovrebbe adottare una decisione per conformarsi a tale obbligo.
- (6) È pertanto opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale in riferimento a tali modifiche degli allegati SSC-1, 3, 4, 5, 6 e 8 e dell'allegato SSC-7, appendice SSCI-1, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera p), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione si basa sul progetto di atto del comitato specializzato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente